



## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOLPIANO

Claudia CALANDRA – Anna Maria ALESSANDRIA – Silvana BUSSO

**Verbale n. 24 del 06/09/2023**

### **Parere del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Volpiano sulla proposta di determinazione del responsabile settore finanziario avente ad oggetto: “Modifica della composizione del risultato di amministrazione del rendiconto della gestione 2022”**

L'anno 2023, il giorno sei del mese di settembre, alle ore 12,00 circa, in conferenza telefonica,

#### **L'ORGANO DI REVISIONE**

composto dalla dott.ssa Claudia Calandra, Presidente e dalla dott.ssa Silvana Busso, assente giustificata la dott.ssa Anna Maria Alessandria,

procede ad esaminare la **proposta** di cui all'oggetto, trasmessa in data 30 agosto 2023 dal responsabile del settore finanziario;

RICHIAMATI l'art. 106 DL 34/2020, l'art. 39 DL 104/2020 il comma 822 della Legge 178/2020 in materia di Fondo Funzioni Fondamentali;

Visto l'art. 13, commi da 1 a 3 del D.L. n. 4/2022 che, sempre in tale materia, recita:

- “1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. (61)
2. All'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le eventuali risorse ricevute in eccesso dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.».
3. Gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al comma 1 nell'anno 2022 **sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023**, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022. La certificazione di cui al primo periodo non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.”;

Visto il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n.

242764 del 18 ottobre 2022;

Visto il comunicato del 21 aprile 2023 pubblicato sul portale web della Ragioneria Generale dello Stato, di cui si riporta un estratto:

“Si segnala, inoltre, che in data 19 aprile 2023 si è riunito il Tavolo tecnico di cui al comma 2 dell'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 al fine di delineare, fin da subito, i criteri di valutazione delle certificazioni trasmesse nell'anno 2022. Al riguardo il richiamato Tavolo, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 comma 1, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, ritiene ragionevole trattare, ai fini del conguaglio finale, la certificazione COVID-19/2022 in modo differente rispetto alle certificazioni degli anni 2020 e 2021, caratterizzati dalla piena emergenza pandemica. Il Tavolo tecnico ha pertanto deciso che, qualora a seguito della compilazione della Sezione 1- Entrate del modello COVID-19/2022 la voce “Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)” risulti di importo positivo (maggiori entrate), la certificazione trasmessa per l'anno 2022 sarà considerata esclusivamente con riferimento alle informazioni certificate nella Sezione 2-Spese del citato modello COVID-19/2022 di cui alle voci “Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)” e “Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F).”;

Considerato che il rendiconto della gestione 2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 20 aprile 2022 con verbale n.ro 18 e che la composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2022, elaborato nelle settimane precedenti, teneva conto di una prima bozza di certificazione prevista dal soprarichiamato decreto ma non delle successive considerazioni rivenienti dal comunicato del 21 aprile 2023; ove non si considerino le maggiori entrate, le spese certificate risultano superiori ai trasferimenti ricevuti e pertanto si profila l'opportunità di svincolare la somma confluita nell'allegato a/2 tra i vincoli di legge per euro 213.219,94 al rigo “Av.Es.Prec. Fondo Funzioni fondamentali certificazione Covid;

Dato atto che la certificazione prescritta è stata sottoscritta in data 17 maggio 2023 e trasmessa nella stessa data al MEF e risulta protocollata con in numero 129930;

Visto l'art. 4-bis, comma 1 dell'art. del D.L. n. 51/2023, inserito con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87, che recita:

“Il provvedimento che dispone la rettifica degli allegati a) e a/2) annessi al rendiconto della gestione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2022, concernenti, rispettivamente, il risultato di amministrazione e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, **è adottato dal responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico finanziaria.**

Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento di cui al primo periodo rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Il rendiconto della gestione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2022, aggiornato ai sensi del presente comma, è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.”;

Considerato che non è al momento previsto un termine per rettificare gli allegati a e a/2 al rendiconto 2022;

Verificato che la proposta di determina in esame:

- È volta a rettificare la composizione del risultato di amministrazione 2022 a seguito delle risultanze emerse dalla certificazione sopracitata;
- La suddetta rettifica **non modifica le risultanze della gestione finanziaria 2022;**
- In relazione alla rettifica sopra richiamata vengono conseguentemente modificati i seguenti allegati al conto del bilancio:
  - prospetto della determinazione del risultato di amministrazione (allegato 1) nella parte relativa della suddivisione dell'avanzo di amministrazione;
  - prospetto a/2 relativo all'avanzo vincolato (allegato 2);
  - prospetto degli equilibri di bilancio (allegato 3);
  - prospetto del quadro generale riassuntivo (allegato 4);
  - relazione della gestione nelle pagine relative all'avanzo ed agli equilibri di bilancio (pag da 24 a 33) (allegato 5)
  - allegato 2-a del piano degli indicatori (indicatori 11.1 e 11.4) (allegato 6)

Accertato e confermato che la rettifica alla composizione del risultato di amministrazione, dovuta alla definizione della certificazione, non modifica il risultato di amministrazione complessivo risultante dal rendiconto della gestione 2022, confermato in € 7.218.413,16;

Confermato pertanto il proprio precedente parere, n.ro 07, formulato in merito al rendiconto 2022, rilasciato in data 27/03/2023 ai sensi dell'articolo 239 comma 1 lett. d) del D.lgs 267/2000;

Il collegio dei revisori dei conti, tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del settore servizi finanziari, esprime parere

FAVOREVOLE

ai sensi dell'art 239 comma 1 lettera d) del D.lgs 267/2000, in merito alla proposta di determina del Responsabile finanziario richiamata nella premessa.

Li, 6 settembre 2023

Il collegio dei Revisori

Claudia CALANDRA

Silvana BUSSO